



*Il Presidente della Regione*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Ordinanza n. 11 del 20/03/2020**

**Oggetto:** Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14

**SERVIZIO** Assistenza Distrettuale Territoriale Medicina Convenzionata e Penitenziaria – (DPF015)

L'Estensore  
Dott.ssa Elisabetta Comparetti  
(firmato elettronicamente)

Per Il Dirigente del Servizio  
(vacante)  
Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Giuseppe Bucciarelli  
(firmato digitalmente)

Al Direttore REGIONALE

data: 20/03/2020

Prot. n.

---

Il DIRETTORE REGIONALE

**Dr. Giuseppe Bucciarelli**  
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto alla Sanità data: 20/03/2020

Prot.n.

---

Il Componente la Giunta

**Dott.ssa Nicoletta Veri**  
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: 20/03/2020

Prot. n.

---



*Il Presidente della Regione*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

**VISTO** il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";



## *Il Presidente della Regione*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

**VISTO** il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RICHIAMATE** le Circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 10 del 18 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che l'art. 8 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato in G.U. n° 62 del 9.3.2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” prevede l'istituzione di Unità speciali di continuità assistenziale (di seguito anche U.S.C.A.) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;

**DATO ATTO** che le Unità speciali di continuità assistenziale:

- sono istituite al fine di consentire al medico di assistenza primaria o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria;
- provvedono alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero;
- sono istituite presso una sede di continuità assistenziale già esistente assicurando il rapporto di una unità speciale ogni 50.000 abitanti;
- ognuna è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta;
- sono attive sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;



## *Il Presidente della Regione*

- possono farne parte: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza, cui è corrisposto un compenso lordo di € 40,00 all'ora;

**VISTO** il documento trasmesso dal Coordinamento della Commissione Salute in data 16 marzo 2020, recante indirizzi condivisi per favorire una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui al D.L. 14/2020;

**RICHIAMATA** la nota del Dipartimento Sanità, prot n° RA71425 del 10 marzo 2020, in cui si è richiesto alle Aziende USL di trasmettere con urgenza una proposta di piano per l'individuazione delle sedi di continuità assistenziale dove poter istituire le USCA, per le finalità e alle condizioni stabilite dalla succitata normativa;

**VISTI** i riscontri pervenuti dalle Aziende USL, come di seguito indicato:

- Nota prot. 38705/20 del 12/03/2020 (Pescara)
- Nota prot. 58255/20 del 13/03/2020 (Avezzano-Sulmona-L'Aquila)
- Nota prot. 16389U20/CH del 13/03/2020 (Lanciano-Vasto-Chieti)
- Nota prot. 26879/20 del 13/03/2020 (Teramo);

**DATO ATTO** della necessità:

- di istituire le Unità speciali di continuità assistenziale su tutto il territorio regionale, secondo le proposte formulate dalle Aziende USL;
- di avviare immediatamente procedure per acquisire la disponibilità di personale medico interessato, ai sensi del D.L. citato;
- di stabilire che le Aziende USL provvedano all'attivazione delle USCA dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Sanità della Regione;

**CONSIDERATO** che per il funzionamento delle USCA, sulla base di quanto indicato nel documento della Commissione Salute, ogni unità speciale di continuità assistenziale è costituita di norma da un numero di medici pari a quelli già attivi nella sede di continuità assistenziale prescelta o da un numero congruo rispetto alla casistica del territorio interessato, e che pertanto le Aziende USL devono provvedere alla dotazione di personale necessaria alle USCA attive tenendo conto che le stesse devono garantire il servizio attivo sette giorni su sette dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

**PRECISATO** che le spese sostenute per il funzionamento delle unità speciali di continuità assistenziale dovranno essere oggetto di separata contabilizzazione e trovano copertura con le risorse finanziarie di cui all'art. 17 del D.L. 14/2020;

**PRECISATO** che ai sensi di legge le disposizioni di cui al presente provvedimento sono limitate alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

## **ORDINA**

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di istituire le Unità speciali di continuità assistenziale, per le finalità di cui in premessa, come da documento allegato al presente atto (Allegato A);



*Il Presidente della Regione*

2. di stabilire che le Aziende USL avviino immediatamente, dall'adozione del presente atto, procedure per acquisire la disponibilità di personale medico interessato ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14, secondo quanto indicato nell'allegato A;
3. di stabilire che le Aziende USL provvedano alla pianificazione e attivazione delle USCA secondo quanto specificato nell'allegato A) al presente atto, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Sanità della Regione;
4. di stabilire che ogni unità speciale di continuità assistenziale è costituita di norma da un numero di medici pari a quelli già attivi nella sede di continuità assistenziale prescelta o da un numero congruo rispetto alla casistica del territorio interessato, e che pertanto le Aziende USL devono provvedere alla dotazione di personale necessaria alle USCA attive tenendo conto che le stesse devono garantire il servizio attivo sette giorni su sette dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

**20 marzo 2020**

**Il Presidente della Giunta**  
Dott. Marco Marsilio  
*Firmato digitalmente*